

**- ITER MORATORIE E RISTRUTTURAZIONI FINANZIARIE DI ITALIA COM-FIDI S.C. A R.L. -**

*Aggiornamento del 2 aprile 2020*

In premessa si ricorda che al momento sono previste **tre macro tipologie tecniche di moratoria** e che le medesime in Italia Com-Fidi saranno gestite dall'Ufficio Gestione Rapporti del Confidi ([gestionerapporti@comfidi.it](mailto:gestionerapporti@comfidi.it)) con il seguente iter istruttorio.

**- ITER ISTRUTTORIO MORATORIE -**

- ✓ L'impresa socia richiede alla Banca la moratoria ex sub punto A), ex sub punto B) ex sub punto C).
- ✓ La Banca, come da prassi consolidata, contatta direttamente l'Ufficio Gestione Rapporti Garantiti del Confidi (e-mail: [gestionerapporti@comfidi.it](mailto:gestionerapporti@comfidi.it)) indicando le specifiche della richiesta di moratoria.
- ✓ La Banca, a seguito di opportuno e preliminare confronto con l'Ufficio citato, inoltra al Confidi i documenti completi e sottoscritti a mezzo mail al seguente indirizzo del Confidi: [gestionerapporti@comfidi.it](mailto:gestionerapporti@comfidi.it)
- ✓ Il Confidi, una volta verificata la validità della garanzia, procede alla compilazione e sottoscrizione degli allegati specifici del FdG, se il caso lo richieda, per formalizzare la successiva richiesta di conferma riassicurazione/controgaranzia a MCC S.p.A.
- ✓ Il Confidi delibera la ricontrattazione (sospensione e/o allungamento) ed invia alla Banca e all'impresa il certificato di conferma garanzia.
- ✓ Il Confidi effettua infine le dovute comunicazioni a MCC S.p.A. o ad altri Enti Controgaranti, se dovute, secondo le disposizioni degli stessi, tempo per tempo vigenti e al contempo eventualmente tratta, sulle misure in sua diretta gestione, le variazioni sul Registro Nazionale Aiuti di Stato.

**- AMBITO NORMATIVO -**

**Tipologie di sospensioni – ricontrattazioni:**

**A) La moratoria ex lege che è contenuta nell'art. 56 dl 17 marzo 2020, cosiddetto "Cura Italia", la quale, seppur in particolar modo dedicata ai finanziamenti non già garantiti dal FdG, prevede che anche tutti gli impegni già assunti sui finanziamenti già garantiti dal FdG, siano essi a breve che a medio termine, siano posticipati al 30 settembre 2020.**

Si precisa infatti che, sempre nel medesimo perimetro normativo dell'art. 56 dl "Cura Italia", sulle **operazioni già garantite dal FdG al 17 marzo 2020** la moratoria *ex lege* interviene in automatico, alla pari e a titolo gratuito. Il processo di specie prevede nel caso la compilazione e la sottoscrizione da parte del Confidi del Modello di MCC denominato **Allegato 13 ter**.

Dunque, ai sensi dell'Allegato citato, la Banca in ogni caso dovrà inviare al Confidi apposita comunicazione, agli indirizzi prima indicati, che, per **singola posizione**, contenga:

- ✓ il numero della Posizione MCC in richiesta:
- ✓ la ragione sociale del soggetto beneficiario finale (impresa):
- ✓ le caratteristiche con cui si vuol porre in essere la moratoria ex art. 56, tre sono infatti le casistiche da specificare a cura della Banca previste dall'art. 56 di "Cura Italia";
- ✓ la Banca dovrà dichiarare di aver altresì già acquisito agli atti dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e di rendere disponibile a richiesta del Confidi la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ex COVID-19 e, infine
- ✓ dovrà certificare al Confidi che l'impresa alla data del 17 marzo 2020 non evidenziava a sistema posizioni creditizie deteriorate ai sensi della vigente normativa che insiste sugli intermediari finanziari.

**Nota Bene:** Italia Comfidi non applicherà su questa prima tipologia di moratoria ex lege commissioni integrative di alcun genere, nello spirito di quanto statuito nell'articolo 56, dl 17 marzo 2020, e non richiederà altre dichiarazioni/documenti all'impresa e alla Banca se non quelli sopra elencati i quali sono comunque indispensabili per garantire il mantenimento della garanzia dello Stato per la Banca, per l'impresa e per il Confidi.

**B) La moratoria ordinaria di norma iscritta nell'Accordo ABI Associazioni del 2019**, rinnovata il 6 marzo u.s., prevede invece la sospensione dei finanziamenti rateali **fino a 12 mesi e l'allungamento della scadenza dei fidi a breve fino a 270 giorni** per tutte le imprese richiedenti in bonis. Il **FdG**, per le **posizioni già garantite dal FdG**, interviene anche in questo caso alla pari rispetto all'originaria riassicurazione/controgaranzia rilasciata ed a titolo gratuito (Circolare MCC 5 marzo 2020 e art. 49 dl 17 marzo 2020).

Per la presente tipologia di moratoria la Banca, con le modalità sotto indicate, dovrà inviare a mezzo email al Confidi, sempre all'indirizzo sopra citato, le seguenti informazioni/documenti.

**1) Allegato 13 Covid19 - Sospensione** – Per le richieste di sospensione la Banca dichiara al Confidi che l'impresa ha richiesto di fruire del beneficio della **Sospensione del pagamento** della quota capitale delle rate del **finanziamento a medio lungo termine con piano di ammortamento (di seguito "Sospensione")**, già assistito dalla garanzia del Fondo, ai sensi di quanto previsto dall' Addendum all'accordo per il credito 2019.

La Banca, inoltre, ai fini della presente richiesta, dichiara al Confidi:

- ✓ il numero della Posizione MCC in richiesta:
- ✓ la ragione sociale del soggetto beneficiario finale (impresa):
- ✓ le caratteristiche della sospensione in richiesta:
- di aver aderito all'Accordo per il Credito 2019;
- di non aver aderito all'Accordo per il Credito 2019;

La Banca dichiara, inoltre:

- ✓ che l'impresa beneficiaria ha subito danni rilevanti dall'emergenza sanitaria "COVID-19";
- ✓ che il finanziamento risulta in essere alla data del 31 gennaio 2020;
- ✓ che l'impresa beneficiaria risultava "in bonis" alla data di concessione del beneficio indicato.

**2) Allegato 13 Covid19 - Allungamento** - Per le richieste di allungamento la Banca dichiara al Confidi che l'impresa ha richiesto di fruire del beneficio dell'**Allungamento del finanziamento a breve senza piano di ammortamento o a medio lungo termine con piano di ammortamento** (di seguito "Allungamento"), già assistito dalla garanzia del Fondo, ai sensi di quanto previsto dall' Addendum all'accordo per il credito 2019.

La Banca, inoltre, ai fini della presente richiesta, comunica al Confidi:

- ✓ il numero della Posizione MCC in richiesta;
  - ✓ la ragione sociale del soggetto beneficiario finale (impresa);
  - ✓ le caratteristiche dell'allungamento in richiesta;
- di aver aderito all'Accordo per il Credito 2019;
- di non aver aderito all'Accordo per il Credito 2019;

La Banca dichiara, inoltre:

- ✓ che l'impresa beneficiaria ha subito danni rilevanti dall'emergenza sanitaria "COVID-19";
- ✓ che il finanziamento risulta in essere alla data del 31 gennaio 2020;
- ✓ che l'impresa beneficiaria risultava "in bonis" alla data di concessione del beneficio indicato.

**Nota Bene** – Per queste due tipologie di processo e per le imprese che sono ammesse sul FdG sulla presente moratoria, si rinvia ai contenuti dell'Accordo per il Credito, moratoria ABI Associazioni 2019, e alla Circolare n. 5/2020 di MCC che statuiscono che le imprese ammesse a questi due strumenti devono risultare "in bonis". Come da prassi consolidata e ai sensi della normativa di settore vigente, Italia Confidi applicherà su questa tipologia di moratoria le commissioni di garanzia ordinarie e, sempre per il tramite della Banca, richiederà i documenti all'impresa elencati nella Tabella sub 1) nel campo "Documenti Confidi".

**C) Allegato 13 bis - Richieste di sospensione su finanziamenti rateali con piano di ammortamento ai sensi del comma 1, lettera f), art. 49 del DL n. 18/220 "Cura Italia"** - Nel caso di **sospensione già accordata alle imprese sui finanziamenti citati**, la Banca dovrà in ogni caso comunicare al Confidi per la singola posizione che è stata già accordata, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus e le seguenti informazioni specifiche previste dall'Allegato 13 bis:

- ✓ il numero della posizione MCC;
- ✓ la ragione sociale del soggetto beneficiario finale (impresa);
- ✓ la durata della sospensione delle rate di ammortamento o della quota capitale in mesi;

- ✓ la durata dell'operazione post sospensione in mesi:
- ✓ la data di scadenza del finanziamento ante sospensione:
- ✓ la data della nuova scadenza del finanziamento post sospensione:

**Nota Bene** - Solo questa ultima tipologia di processo le imprese che sono ammesse sul FdG sulla presente moratoria, si rinvia testualmente al seguente estratto della Circolare n. 8/2020 di MCC: *“Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di estensione della garanzia del Fondo, connesse alle sospensioni di cui a tale lettera f), presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, anche qualora le imprese abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. Il Consiglio ha altresì deliberato che, alla luce di tale disposto normativo, per questa particolare fattispecie non dovrà più essere utilizzata la procedura ordinaria per le richieste di prolungamento della durata della garanzia per le imprese in difficoltà, la quale resterà valida per tutte le casistiche diverse dalla sospensione, ovvero sui piani di rientro e rimodulazioni dei piani esistenti”*. **Per questa tipologia di imprese non più in bonis e per i finanziamenti non dotati di piano di ammortamento, alias tutto il breve, i medesimi saranno infine processati sul Prolungamento per Temporanea Difficoltà ai sensi dell’Allegato 17 del FdG.**

Come da prassi consolidata e ai sensi della normativa di settore vigente, Italia Comfidi applicherà su questa tipologia di moratoria le commissioni di garanzia ordinarie e, sempre per il tramite della Banca, richiederà i documenti all’impresa elencati nella Tabella sub 1) nel campo “Documenti Confidi”.

**TABELLA 1) - SCHEMA DI SINTESI DELLE MORATORIE**

<b>MORATORIE EMERGENZA COVID 19</b>			
	<b>Accordo per il credito 2019</b>	<b>Articolo 49 DL Cura Italia</b>	<b>Articolo 56 DL Cura Italia</b>
<b>Oggetto</b>	<i>Finanziamenti in essere al 31/01/2020</i>	<i>Finanziamenti CG FCG</i>	<i>Finanziamenti in essere con scadenza antecedente 30/09/20 per il BT, con rate in scadenza fino al 30/09/2020 per il MT</i>
<b>Sospensione</b>	<i>Sì, 12 mesi max</i>	<i>Sì</i>	<i>Sì, stop rate fino al 30/09/2020</i>
<b>Allungamento</b>	<i>Sì. 100% durata residua MT; 270 gg per BT</i>	<i>Sì, ma connesse a sospensione pagamento rate o quota capitale; per BT solo Prolungamenti per Temporanea difficoltà</i>	<i>Sì. Al 30/09/2020 sia per BT che per MT, ma per il MT se connessa a stop rate</i>
<b>Stato Rapporto</b>	<i>In bonis</i>	<i>Anche non in bonis (non performing o con rate scadute &gt; 90 gg)</i>	<i>In bonis (non devono essere classificate come esposizioni deteriorate)</i>

<b>Allegato MCC</b>	<i>Allegato 13 Covid</i>	<i>Allegato 13 bis o Allegato 17</i>	<i>Allegato 13 ter</i>
<b>Note</b>	<i>Altri prodotti: sì; Se agevolati occorre aggiornare RNA; Se antiusura attenzione a scadenza massima di 96 mesi.</i>	<i>Altri prodotti in garanzia no</i>	<i>Altri prodotti: sì; Se agevolati occorre aggiornare RNA; Se antiusura attenzione a scadenza massima</i>
<b>Documenti Confidi</b>	<i>Mod RIC; Mod Titolare Effettivo; Mod Privacy; All 13 covid per Banca</i>	<i>Mod RIC; Mod Titolare Effettivo; Mod Privacy; All 13 bis per Banca</i>	<i>All 13 ter per Banca; Dich. Sost. Impresa o certificazione equipollente</i>
<b>Commissioni Confidi</b>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

### **CONSOLIDI E/O RISTRUTTURAZIONI DIRETTE BANCA O SU STESSO GRUPPO BANCARIO**

A fianco delle moratorie di cui al punto sub **A), B) o C)** il Confidi, ai sensi dell'art. 49 del decreto citato, si rende disponibile a valutare il rilascio della garanzia, parametrata fino all'80% e riassicurata al 90%, con controgaranzia al 100%, a valere sul FdG, su **consolidi e/o ristrutturazioni dirette Banca o su stesso Gruppo bancario con effetti novativi** anche fuori dal perimetro del portafoglio direttamente condiviso dal Confidi con il sistema bancario. Per questa tipologia di operazioni Italia Com-Fidi S.c. a r.l. avanza una proposta di prodotto standard che sarà di seguito condiviso con le Banche *partner*. (Si rinvia sul tema anche al seguente estratto dalla Circolare n. 8/2020 MCC: *"Il Consiglio del FdG ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia relative esclusivamente alle operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione dei finanziamenti (rinegoziazione dei finanziamenti e/o consolidamento delle passività a breve termine), già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo, dato che questa fattispecie è l'unica, ai sensi delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, a non essere ammissibile alla garanzia del Fondo"*).

#### **- ITER ISTRUTTORIO CONDIVISO CONSOLIDI RISTRUTTURAZIONI FINANZIARIE -**

- ✓ L'impresa socia richiede alla Banca e alla Rete Commerciale del Confidi la richiesta di consolido/ristrutturazione finanziaria in novazione.
- ✓ La Banca e il Confidi procedono alla loro ordinaria e parallela istruttoria sul caso di specie.
- ✓ La Banca inoltra al Confidi la Proposta di Fido/Modello di delibera Banca.
- ✓ Infine il Confidi invia alla Banca e all'impresa il certificato di garanzia con il certificato di Riassicurazione/Controgaranzia del FdG. In buona sostanza non varia in nulla l'iter istruttorio condiviso per le pratiche ordinarie poste in essere con il confidi.